

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1815)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966 (V. Stampato n. 3135)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1966*

**Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti
a favore delle scuole di pilotaggio aereo**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispon-

dente sovrainposta di confine nonchè dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purchè applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile — Ispettorato generale della aviazione civile.

Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7000 di carburante, di cui 2000 del tipo benzina avio e 5000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante ».